

N. di Repertorio

N. di Raccolta

Convenzione per l'affidamento della fornitura di "Energia Elettrica per l'anno 2019 ai soggetti di cui all'art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007":

- Lotto 1 - Altri usi Alta e Media tensione CIG 7600396D2E;

- Lotto 2 - Altri usi Bassa tensione CIG 76004032F8;

- Lotto 3 - Illuminazione Pubblica Media e Bassa Tensione CIG 7600407644.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di novembre in Firenze, Via di Novoli, 26 in una sala della Regione Toscana, davanti a me Dott. Alberto Stefanizzi nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla predetta Regione, con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi n. 14 del 12/01/2016, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge

SONO COMPARI:

- **REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE**, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488 con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo, n. 10, rappresentata dalla Dott.ssa Ivana Malvaso, nata a Firenze il 22/12/1959, Dirigente del Settore Contratti, nominata con Decreto n. 12345 del 29/08/2017, domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di Rappresentante della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 63/2015 ed autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con determina del Direttore del CET n. 194 del 25/10/2018, esecutiva a norma di legge;

- **A2A ENERGIA S.p.A.**, (in seguito per brevità indicata come "Società" o

“Fornitore”) con sede legale in Corso di Porta Vittoria, 4 CAP 20122 Milano (Milano), codice fiscale e partita IVA n. 12883420155, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, rappresentata dal Sig. Paolo Kerschbaumer, nato a Mezzolombardo (TN) il 17/05/1960, in qualità di Procuratore speciale, giusta procura speciale conferita dal Dott. Andrea Cavallini, in qualità di legale rappresentante della Società, con scrittura privata autenticata in data 13/11/2018 dal Dott. Edmondo Todeschini, notaio in Milano, n. 26.844 di Repertorio che, in copia digitale conforme all’originale, si allega alla presente Convenzione quale “Allegato A”.

Io, Ufficiale Rogante, sono certo dell’identità personale e dei poteri di firma dei comparenti, i quali d’accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano alla presenza dei testimoni

PREMESSO

- che, ai sensi del comma 1 dell’art. 42 bis della L.R. 38/2007, Regione Toscana è il Soggetto Aggregatore regionale di cui articolo 9 del decreto legge 24/4/2014, n. 66;

- che Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, ai sensi del comma 2 dell’art. 42 bis della LR 38/2007, per le gare di Fornitura di Energia Elettrica si avvale della Centrale di Committenza CET – Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l. (in seguito per brevità “CET”) in qualità di ente avvalso del soggetto aggregatore;

- che con determina del Direttore del CET n. 155 del 13/08/2018 veniva indetta dalla Regione Toscana tramite la Centrale di Committenza CET che opera in qualità di ente avvalso del Soggetto Aggregatore e in adempimento di quanto previsto dal Disciplinare di funzionamento del soggetto aggregatore approvato con la delibera 718/2015, e ai sensi degli articoli 3, comma 1 lettera sss), e 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, una gara suddivisa in 3 lotti, mediante procedura aperta da svolgere con

modalità telematica per l'affidamento della Convenzione, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, da parte di Regione Toscana- Soggetto Aggregatore per la "Fornitura di Energia Elettrica per l'anno 2019 ai soggetti di cui all'art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007" da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

- che con la suddetta determina venivano approvati: il bando di gara, il Capitolato, lo schema della presente Convenzione e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;
- che con determina n. 177 del 20/09/2018 il CET ha provveduto ad approvare i verbali di gara ed ad aggiudicare alla società A2A Energia Spa i lotti 1, 2 e 3;
- che con determina CET n. 194 del 25/10/2018, nelle more del rilascio dell'informazione prefettizia e visto l'esito positivo dei controlli effettuati sulla Società, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, prevedendo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, l'inserimento di apposita clausola di recesso nella presente Convenzione;
- che la Società ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione;
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della Società ai fini della stipula della presente Convenzione;
- che Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ed il Fornitore, per motivi di opportunità, convengono di stipulare una unica Convenzione relativa ai 3 (tre) differenti Lotti aggiudicati, i quali restano, comunque, giuridicamente, economicamente e gestionalmente distinti, restando, pertanto, ferma in capo a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e alle Amministrazioni Aderenti la facoltà di adottare qualsiasi atto limitatamente a ciascun Lotto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula della presente Convenzione in

forma pubblico – amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Nell'ambito della Convenzione, oltre alle definizioni di cui all'art. 2 Capitolato Speciale di Gara, si intende per:

a) Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara [ovvero: del Lotto] di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

b) Quantitativo Massimo della fornitura di energia elettrica pari a:

- 415 GWh per il Lotto n. 1;

- 160 GWh per il Lotto n. 2;

- 200 GWh per il Lotto n. 3.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO

1. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, nella persona del Dirigente Dott.ssa Ivana Malvaso e la Società A2A Energia S.p.A., rappresentata dal Sig. Paolo Kerschbaumer con il presente atto stipulano una Convenzione ai sensi dell'art. 26 della legge 488/99 per effetto della quale il Fornitore si obbliga a realizzare la prestazione della fornitura di energia elettrica, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007 che ne abbiano fatto richiesta mediante Ordinativo di fornitura (in seguito per brevità

indicate come “Amministrazioni Aderenti”). In adempimento della Convenzione la Società è obbligata a dare esecuzione agli ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni Aderenti nonché ad eseguire gli stessi sulla base ed alle condizioni della Convenzione dei suoi allegati e della documentazione ivi richiamata, sino alla concorrenza del Quantitativo Massimo del Lotto pari a:

- 415 GWh per il Lotto n. 1;

- 160 GWh per il Lotto n. 2;

- 200 GWh per il Lotto n. 3.

2. Le prestazioni devono essere svolte a favore delle Amministrazioni Aderenti secondo quanto previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (in seguito, per brevità indicato come “Capitolato”) che, in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti, si allega al presente atto quale “Allegato B”.

3. L’importo della Convenzione è stimato:

- per il Lotto 1, in Euro 73.166.693,20 (settantatremilionicentosessantaseimilaseicentonovantatre/20) oltre IVA nei termini di legge;

- per il Lotto 2, in Euro 28.655.622,92 (ventoottomilioneicentocinquanta-cinquemilaseicentoventidue/92) oltre IVA nei termini di legge;

- per il Lotto 3, in Euro 34.431.308,49 (trentaquattromilioniquattrocentotrentunomilatrecentootto/49) oltre IVA nei termini di legge.

4. I prezzi unitari, fissi e invariabili per tutto il periodo di valenza della Convenzione di ciascun Lotto, di sola fornitura di energia elettrica, perdite di trasporto escluse, come definiti all’art. 4 del Capitolato, sono quelli indicati nei rispettivi Dettagli Economici, presentati in sede di gara, che, in copia conforme all’originale, si allegano rispettivamente al presente atto quali “Allegato C” per il Lotto 1, Allegato D” per il Lotto 2, Allegato E” per il Lotto 3.

5. I quantitativi massimi, indicati al precedente articolo 1, esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Aderenti sulla base del Volume energetico contrattuale per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà fornire energia elettrica alle Amministrazioni Aderenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal Volume energetico contrattuale indicato nell'Ordinativo di Fornitura.

6. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati, di incrementare il Quantitativo massimo di ogni lotto della Convenzione fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016.

7. Regione Toscana si riserva il diritto, qualora il quantitativo massimo di un lotto sia in prossimità dell'esaurimento, di poter attingere dai quantitativi dell'altro o degli altri lotti. Il quantitativo verrà prelevato a partire dal Lotto Cedente che, alla data di esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli Ordinativi di Fornitura accettati ed il Quantitativo Massimo del Lotto. Ai fini di quanto sopra Regione Toscana – Soggetto Aggregatore comunicherà a mezzo PEC la volontà di utilizzare tale previsione.

8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Aderenti, né tanto meno Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, all'acquisto di quantitativi o minimi predeterminati di energia elettrica, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la Convenzione nel

periodo della sua validità ed efficacia.

9. La Convenzione è regolata da quanto previsto nella Convenzione stessa, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

ART. 3 – DURATA

1. La Convenzione decorre dalle ore 00:00 del giorno 01/01/2019 e dura fino alle ore 24:00 del 31/12/2019. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto per ciascuna tipologia di fornitura, anche eventualmente incrementato.

2. La durata dei singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Aderenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, nonché le modalità tecniche di attivazione, sono disciplinate dall'art. 9 del Capitolato.

ART. 4 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

1. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di fornitura, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e/o le Amministrazioni Aderenti da un lato ed il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. In caso della impossibilità di effettuare eventuali modifiche nei presupposti sopra esposti, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore procederà a recedere dalla Convenzione salvo l'obbligo del Fornitore di fornire l'energia fino a nuova aggiudicazione.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE

1. Ogni comunicazione inerente la gestione della Convenzione dovrà essere trasmessa tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC). La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

2. La PEC del Fornitore è: a2a.energia@pec.a2a.eu; la PEC di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore è: regionetoscana@postacert.toscana.it; le PEC delle Amministrazioni Aderenti verranno fornite in occasione dei rispettivi Atti di adesione.

ART. 6 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE DA PARTE DELE

AMMINISTRAZIONI

1. Il Fornitore prende atto ed accetta che le Amministrazioni Aderenti aderiranno alla presente Convenzione mediante appositi Atti di Adesione, comprensivi degli Ordinativi di Fornitura, effettuati in forma elettronica attraverso il Negozio Elettronico di Regione Toscana.

2. Per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinato di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinato di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. I singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Aderenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

3. Le Amministrazioni Aderenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinato di Fornitura: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e

compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento per importi di ordinativi di fornitura superiori a euro 500.000,00; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, degli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del Codice Identificativo Gara (CIG) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto..

4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Aderente e/o di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore emetterà/nno trimestralmente il certificato di esecuzione prestazioni. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione Aderente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni della Convenzione e della normativa vigente.

ART. 7 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore effettuerà il monitoraggio e la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali derivanti dalla Convenzione, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, così come previsto e disciplinato all'art. 14 del Capitolato "Monitoraggio della fornitura", che si richiama integralmente.

ART. 8 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Aderenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica, oggetto di ciascun Ordinativo di

Fornitura, saranno calcolati come specificato all'articolo 12 del Capitolato, nonché sulla base dei prezzi indicati nei Dettagli Economici, allegati alla Convenzione.

2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Aderenti al Fornitore in relazione ai prelievi di energia effettuati a decorrere dalla Data di Attivazione.

3. I predetti corrispettivi saranno fatturati mensilmente, secondo quanto previsto dalla Del. 152/06 dell'AEEG e s.m.i., e con dettaglio mensile, previo accertamento della prestazione effettuata, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Aderenti nei termini di 30 giorni dalla ricezione della fattura, come indicato all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), D. Lgs. 192/2012). I termini indicati nella norma di cui sopra sono raddoppiati per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20/02/2004 n. 52, dal D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.

4. Per le Amministrazioni Aderenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 52/2004, al D. Lgs. 82/2005 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture tramite posta elettronica anche certificata (PEC).

5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione Aderente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste. Si evidenzia, altresì, che il CIG "derivato" rispetto a quello della Convenzione, comunicato dalle Amministrazioni Aderenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Aderenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema

di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00, l'Amministrazione aderente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del DPR 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

6. Rimane inteso che l'Amministrazione Aderente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

7. Ai sensi dell'art 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente del Fornitore, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione Aderente tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

8. Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

9. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 7, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non venga contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione

Aderente pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.

10. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D. Lgs. n. 231/2002. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione aderente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000019537471, intestato al Fornitore presso Unicredit Corporate Banking, Codice IBAN IT79T0200809440000019537471. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto sopra indicato sono:

- Andrea Crenna codice fiscale: CRNNDR654C29B300F;
- Rita Daniela Giupponi codice fiscale: GPPRDN59C47F205L;
- Enrica Mambelli codice fiscale:MMBNRC71L50D704G;
- Fabio Luigi Colombo codice fiscale: CLMFLG63T12D845W;
- Carmela Grieco codice fiscale: GRCCML77H70F104B;
- Marco Andrea Galbiati codice fiscale: GLBMCN62L19G388J.

11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alle Amministrazioni Aderenti e alla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

12. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle

Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

13. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Aderente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 7, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori. Il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla GURI, maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

14. Ai sensi della Delibera ARERA n. 04/08, nel caso in cui l'Amministrazione Contraente aderente si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione aderente ad adempiere entro 15 giorni, ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previste dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamente alle utenze per le quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicate nella comunicazione di diffida - il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (switching) dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l'inadempienza da parte dell'Amministrazione Aderente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela secondo quanto stabilito dal Distributore Locale.

15. Le Amministrazioni Aderenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5

(cinque) gg. dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi noti sul portale del Negozio Elettronico, all'attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.

ART. 9 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA

1. Il Sig. Paolo Kerschbaumer, Responsabile della fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Aderenti e di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 10 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DELLA CONVENZIONE

1. Non è ammesso il subappalto in quanto non è stato richiesto dal Fornitore in sede di gara.

2. Il Fornitore, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, a comunicare alle Amministrazioni Aderenti e alla Regione Toscana il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio o della fornitura affidata e eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

3. E' vietata la cessione totale o parziale della Convenzione ed dei singoli contratti attuativi a pena di nullità della presente Convenzione e/o dei contratti attuativi,

perdita della garanzia costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte della Regione Toscana- Soggetto Aggregatore e/o delle Amministrazioni Aderenti per maggior danno arrecato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21/02/1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG derivato indicato dall'Amministrazione Aderente nell'Atto di Adesione.

2. Le Amministrazioni Aderenti provvederanno al pagamento delle prestazioni esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto della Convenzione con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni Aderenti del buon andamento della stessa e della disciplina dei propri dipendenti.

2. Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008.

3. Il Fornitore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, in base alla normativa vigente, può essere sospeso il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso il Fornitore non può opporre eccezioni né ha titolo per richiedere il risarcimento danni.

4. Il Fornitore, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative alla Convenzione, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto delle Amministrazioni Aderenti che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul Fornitore.

ART. 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Il Fornitore, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Aderenti in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. I Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Aderenti verranno messi a disposizione del Fornitore in occasione dei rispettivi Ordinativi di Fornitura.

3. Il Fornitore, ai fini della completa e piena conoscenza dei Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Aderenti, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e ad inviare alle Amministrazioni Aderenti comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 14 – PENALI E RISOLUZIONE

1. La Società è soggetta a penalità, da parte della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore per il ritardo nell'invio del report previsto all'art. 14.1 del Capitolato o del flusso dati di fatturazione mensile previsto all'art. 14.2 del Capitolato, per ogni giorno di ritardo, fino al ricevimento, è applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo della Convenzione calcolato secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.

2. La Regione Toscana – Soggetto Aggregatore per i casi di cui al comma 1, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione della Convenzione idonee all'applicazione delle penali, provvederà a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 15 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore provvederà ad applicare le penali nella misura riportata nel presente articolo, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa, prelevando gli importi corrispondenti dalla garanzia definitiva di cui al successivo articolo 15 che dovrà essere reintegrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.

4. Nel caso in cui la Regione Toscana – Soggetto Aggregatore accerti l'esistenza e

la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno.

6. Il Direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito all'andamento delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel Capitolato e nella Convenzione. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, su proposta del responsabile del procedimento, disporrà la risoluzione della Convenzione per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'importo delle penali applicate sia dalle Amministrazioni Aderenti che dalla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo netto della Convenzione.

7. Regione Toscana procederà alla risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui alla Convenzione e Atti di Adesione non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti postali o bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

- in caso di subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore;

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dai Codici di

comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Aderenti da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società.

8. In caso di risoluzione, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia di cui al successivo articolo 15 salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti con la Convenzione e degli obblighi derivanti dagli Ordinativi di Fornitura scaturenti la Società ha costituito garanzia definitiva rispettivamente:

- per il Lotto 1, mediante Fideiussione bancaria n. 0947000000032882 del 16/11/2018, con la quale la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 1.829.167,33 (unmilioneottocentoventinovemilacentosessantasette/33).

- per il Lotto 2, mediante Fideiussione bancaria n. 0947000000032884 del 16/11/2018, con la quale la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 716.390,58 (settecentosedicimilatrecentonovanta/58).

- per il Lotto 3, mediante Fideiussione bancaria n. del 0947000000032888, del 16/11/2018, con la quale la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 860.782,71 (ottocentosessantamilasettecentottantadue/71).

Gli atti suddetti sono conservati agli atti dell'Ufficio.

Gli importi delle garanzie sono stati ridotti per il possesso della certificazione prevista all'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016 conservata, in copia conforme all'originale agli atti dell'Ufficio.

2. In caso di aumento del 20% dei volumi previsti dalla Convenzione, di cui all'art. 3 comma 7, la garanzia andrà integrata della corrispondente percentuale.

3. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D. Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

4. Lo svincolo avverrà in automatico, senza necessità di nulla osta di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione rilasciati dalle Amministrazioni Aderenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

5. L'ammontare residuo della garanzia definitiva, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 16 – RECESSO

1. Regione Toscana- Soggetto Aggregatore si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dalla Convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 90 giorni.

In caso di recesso, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando

espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

2. E' fatto divieto alla Società di recedere dalla Convenzione.

ART. 17 – RECESSO EX D.LGS. N. 159/2011

1. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula della Convenzione, il controllo risultante dall'Informazione prefettizia antimafia relativa al Fornitore dia esito negativo, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

2. Il recesso dalla Convenzione determina il recesso delle Amministrazioni Aderenti dagli eventuali Atti di adesione nel frattempo stipulati.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

1. La Convenzione è soggetta alle disposizioni di cui al DPR 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al DPR 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico delle singole Amministrazioni Aderenti mentre le spese di bollo e di registro ed ogni altro onere della Convenzione sono a carico della Società.

ART. 19 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto in questa Convenzione si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

- nel DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006

nelle parti non abrogate;

- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;

- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e 45/R del 7/08/2008;

- per le parti compatibili con la suddetta normativa, nel “Capitolato generale d'appalto per i contratti di forniture e di servizi” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 861 del 30/07/2001.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla Convenzione, ove Regione Toscana – Soggetto Aggregatore sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 21 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL

CODICE CIVILE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Paolo Kerschbaumer dichiara di accettare specificamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Durata, 6 – Attivazione della fornitura, 8 – Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento, 12 – Obblighi e responsabilità del Fornitore, 14 – Penali e risoluzione, 16 – Recesso, 17 – Recesso ex D. Lgs. n. 159/2011 e 20 – Foro competente.

ART. 22 – DISPENSA LETTURA ALLEGATI

1. Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.

Richiesto io, Dott. Alberto Stefanizzi, Ufficiale Rogante della Regione Toscana, ho

ricevuto la presente Convenzione composta da n. 21 pagine elettroniche per intero e parte della pagina n. 22 che ho letto ai comparenti i quali la approvano e con me la firmano digitalmente e che verrà regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al DPR n. 642/1972.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai comparenti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo Arubasign e nello specifico:

- per il Dott. Edmondo Todeschini, del certificato digitale rilasciato dal Distretto Notarile di Milano con vigenza dal 13/09/2017 al 13/09/2020;
- per il Sig. Paolo Kerschbaumer, del certificato di firma digitale rilasciato da Infocert Firma Qualificata 2 con vigenza dal 17/01/2018 al 17/01/2021;
- per la Dott.ssa Ivana Malvaso, del certificato digitale rilasciato da ArubaPec S.p.A. NG CA 3 con vigenza dal 17/07/2018 al 16/07/2024.

Certificazione di conformità di documento analogico a documento informatico"
(Art. 23 d.lgs. n. 82/2005 – art. 68-ter L. n. 89/1913 – art. 58 LR n. 38/2007)

Io sottoscritto, Dott. Alberto Stefanizzi, Ufficiale Rogante della Regione Toscana

CERTIFICO

- ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 82/2005, che la presente copia della Convenzione **per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per l'anno 2019** ai soggetti di cui all'art. 42 bis, commi 3 e 4 della L.R. 38/2007 – Lotto 1 "altri usi in alta e media tensione" CIG 7600396D2E – Lotto 2 "altri usi in bassa tensione" CIG 76004032F8 – Lotto 3 "illuminazione Pubblica in media e bassa tensione" CIG 7600407644 omissi i suoi allegati, redatta su supporto cartaceo composto di numero **23 pagine** oltre la presente, è conforme all'originale informatico in tutte le sue componenti, conservato agli atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana, e che la stessa è stata sottoscritta digitalmente in data 27/11/2018 dalla Dott.ssa Ivana Malvaso per Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, con certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 con vigenza dal 17/07/2018 al 16/07/2024, dal Sig. Paolo Kerschbaumer per la società A2A Energia S.p.A., con certificato di firma digitale rilasciato da Infocert Firma Qualificata 2 con vigenza dal 17/01/2018 al 17/01/2021, e da me Ufficiale Rogante con certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 con vigenza dal 28/02/2013 al 28/02/2019;
- che la verifica dei certificati di firma digitale, da me effettuata mediante il sistema di verifica Aruba Sign, ha avuto esito positivo.

Attesto che al contratto in oggetto è stato attribuito il **N. di Repertorio: 8506 N. di Raccolta: 5326** degli Atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana.

Attesto che la Convenzione è in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, **Ufficio Territoriale di FIRENZE 1.**

Si rilascia in carta libera per uso interno dell'Ente.

Firenze, li 28 novembre 2018

L'Ufficiale Rogante
Dott. Alberto Stefanizzi

